



**COMUNE DI
MASSA**

**REGOLAMENTO
URBANISTICO**

**NORME TECNICHE
PER LA GESTIONE E ATTUAZIONE
DELLE PREVISIONI**

STRALCIO NTA

VARIANTE AL RU MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO OPERA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 34 - LR N. 65/2014, PER "PROGETTO DI AREA DI SBARCO E AMMODERNAMENTO PICCOLO RIPARO PESCA

Dirigente del Settore: Arch. Fabrizio Boni

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014: arch. Lorenzo Tonarelli

Progettista: arch. Matteo Adriano Ratti

Maggio 2023

N.B.: le modifiche al testo normativo sono rappresentate graficamente come di seguito indicato:

- **in blu grassetto**, testo introdotto;
- ~~testo barrato evidenziato in grigio~~, testo eliminato.

Art. 93. Interventi ammessi nelle aree attrezzate per la nautica, gli sport nautici o per attività ricreative riservate a determinate categorie di utenti e la pesca professionale

1. In conformità ai contenuti dell'art.10 della Disciplina del Masterplan “La rete dei porti toscani” parte integrante del PIT/Piano paesaggistico 2015, sulle attrezzature esistenti nelle aree attrezzate per la nautica, gli sport nautici o per attività ricreative riservate a determinate categorie di utenti, sono ammessi i seguenti interventi che consentano la regolare ed ottimale conduzione delle attività autorizzate.

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art.25
--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Ma.o.	Art. 18	nessuna
Ma.str.	Art. 19	nessuna
Re./Co.	Art. 20	nessuna
Rist.cons.a	Art. 23	nessuna
Rist.cons.b	Art. 23	nessuna
Rist.ric.a	Art. 23	nessuna
Rist.ric.b	Art. 23	nessuna
Add.a	Art. 24	nessuna
Dem.	Art. 24	nessuna

2. *Disposizioni comuni integrative/sostitutive.* Gli interventi ammessi sono realizzabili subordinatamente al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti Art. 91, comma 5 e Art. 92.

3. Nelle more della formazione dei PAAV preordinati alla razionale e pianificata organizzazione ed evoluzione delle attrezzature esistenti, è ammessa la realizzazione, una tantum, di modesti manufatti in legno, non stabilmente ancorati al suolo, per il ricovero dei materiali necessari alle attività esercitate o per servizi, per una SC non superiore a 12 mq, con altezza al colmo non superiore a 3,5 m. Tali manufatti non devono compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi, né interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

4. Negli ambiti identificati da apposito simbolo adibiti ad attività di pesca professionale in relazione alla razionale e pianificata organizzazione ed evoluzione delle attività di pesca professionale delle attrezzature esistenti, è ammesso il posizionamento di un molo galleggiante con relative struttura di collegamento a terra e la realizzazione di modesti manufatti in legno per l'attività di vendita e trattamento del pescato, comprensivi di servizi igienici e locali di deposito, per una SC non superiore a 135 mq, con altezza al colmo non superiore a 3,5 m. Tali manufatti non devono compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, comportare incrementi delle superfici non permeabili, né costituire una barriera visiva verso il mare. Deve essere individuata una specifica zona dedicata alla gestione differenziata dei rifiuti.